



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 33 DEL 16/01/2025

OGGETTO: SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO - RIORDINO, RIDEFINIZIONE E
RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO. AUTORIZZAZIONE
SUBAPPALTO DITTA ELETTRON M2 S.R.L.
CIG: B064EC80EB CUP: H22B23001180004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco pro tempore del Comune di Malcesine in data 31.12.2024, Protocollo n. 20869 con il quale è stata confermata la nomina dell'Ing. Vittorio Caliari quale Responsabile de SETTORE "Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività", abilitato ad assumere atti di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento degli Uffici e Servizi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PIAO - Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2024/2026;
- delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione semplificato 2025/2027";
- delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2025/2027";
- delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione esercizi finanziari 2025/2027 e relativi allegati";
- delibera di Giunta Comunale n. 150 del 24.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie per gli esercizi 2025/2027 ed indirizzi vari agli organi gestionali".

VISTO, inoltre, che:

- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento di contabilità armonizzata è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53/2017, esecutiva ai sensi di legge, e modificata con Delibera di Consiglio n. 22/20.07.2023;

PREMESSO quanto segue:

- Responsabile di Progetto è l'Ing. Vittorio Caliari quale Resp. SETTORE "Edilizia pubblica, ecologia, ambiente e servizi collettività".

RICHIAMATA la determinazione Reg. Gen. n. 200 dd. 04.04.2024 ad oggetto "SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – RIORDINO, RIDEFINIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA VALLECOS S.N.C di LEONARDI CLAUDIO & C. E RIDETERMINAZIONE QES " per un importo complessivo pari ad € 509.218,96 oltre Iva 22% per complessivi € 621.247,13;

CONSIDERATO che in ragione del menzionato provvedimento ad oggi, al netto delle spese già sostenute, l'importo complessivo rimane ad oggi così imputato:

importo	ditta	Capitolo [imp. n.]	Piano Finanziario	Missione / Programma	descrizione	esercizio
€ 21.058,48	Vallecoss S.n.c.	5403 [80/2]	2.02.01.09	04.02	MANUTENZIONE STR. SCUOLA MEDIA DON. A MORETTO SPAZI ESTERNI- FIN. AVANZO NON VINCOLATO	2024

€ 16.770,51	[subappalto] Palmieri Pitture S.r.l.	5403 [101/2.1]	2.02.01.09	04.02	"	2024
€ 401.735,74	Vallecos S.n.c.	5403 [109/2]	2.02.01.09	04.02	"	2025

Σ € 439.564,73

PRESO ATTO del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti nella forma di Atto Pubblico Rep. N. 1205/2024 dd. 28.05.2024;

VISTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 03.06.2024 con previsione di ultimazione in 152 (centocinquantadue) giorni naturali consecutivi e quindi entro il giorno 02.11.2024 – salvo eventuali proroghe e/o sospensioni temporanee;

PRESO ATTO che il CUP e CIG afferenti i lavori in trattazione ed afferente l'intervento in trattazione è il seguente:

CUP: H22B23001180004

CIG: B064EC80EB

VISTA l'istanza formulata dalla ditta appaltatrice (unita in estratto al presente provvedimento in allegato 1) dd. 27.12.2024 qui pervenuta al Protocollo Generale in data 30.12.2024 al n. 20790 con successivo re-inoltro integrativo qui pervenuto al Protocollo Generale in data 14.01.2024 al n. 698, volta all'affidamento in subappalto – ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 alla ditta ELETTRIO M2 S.r.l. – c.f./p.iva 02098460229 – con sede legale a Ledro (TN) in Via S. Lucia n. 16 – delle opere da elettricista riconducibili alla cat. OS30 per un importo contrattuale presunto di € 19.508,48 comprensivi di tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all'effettuazione dei lavori oggetto del contratto (come da *Art. 4-Importo presunto del subappalto* del relativo contratto);

PRESO ATTO della disciplina vigente in materia di subappalti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ove sostanzialmente non vengono posti limiti se non in specifici casi stante le caratteristiche dell'appalto, la sua complessità, ecc. ;

RICHIMATI oltremodo i dettati ed i limiti in materia contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa – *Art. 37-Subappalto* – e art. 8 della Lettera di invito;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dal sopradetto art. 119, comma 5 la ditta aggiudicataria ha formalmente qui comunicato tutti gli elementi formali necessari quali che:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere istanza di autorizzazione al subappalto;
- ha provveduto a trasmettere copia del Contratto di Subappalto;
- ha provveduto a trasmettere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- ha provveduto a trasmettere copia della polizza R.C. verso terzi, ovvero dichiarazione dell'Ente assicuratore;
- ha provveduto a trasmettere copia del Certificato d'iscrizione C.C.I.A.A.;
- ha provveduto ad autocertificare la propria posizione ai sensi della vigente normativa antimafia;

- ha provveduto a trasmettere copia del POS – piano operativo di sicurezza;
- ha dimostrato la regolarità contributiva attestata del documento DURC.

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 119, comma 16 del D.Lgs. 36/2023 la S.A. deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio di subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio–assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, e consequenziale all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023 per il tramite della Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del predetto Codice;

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione del subappalto in oggetto;

PRECISATO che:

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

PRESA LETTURA dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede il pagamento diretto da parte della S.A. dei sub-appaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti sub-appalto [leggasi sub-affidamenti] nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

CONSIDERATO che il sub-appaltatore rientra nella casistica di cui alla predetta lettera a);

TENUTO CONTO che, tuttavia, anche a seguito del pagamento diretto al sub-appaltatore, i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorrono solo con la citata impresa appaltatrice, poiché come ha posto in luce l'A.N.AC. (pare AG 4/12 del 17.05.2012) tale corresponsione si configura quale delegazione di pagamento *ex lege* tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa sub-appaltatrice;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **autorizzare**, per le ragioni espresse in narrativa, la ditta VALLECOS SNC di Leonardi Claudio & C. – c.f./p.iva 01799900228 – appaltatrice dei lavori ad oggetto << SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO – RIORDINO, RIDEFINIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO >>, a **subappaltare** alla ditta **ELETTRO M2 S.r.l.** – c.f./P.iva 02098460229 – con sede legale a Ledro (TN) in Via S. Lucia n. 16 – delle **opere da elettricista** riconducibili alla cat. **OS30** per un importo contrattuale presunto di **€ 19.508,48** comprensivi di tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all'effettuazione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, da imputarsi a valere sull'impegno assunto a favore dell'appaltatore come a seguire:

importo	Capitolo [imp. n.]	Piano Finanziario	Missione / Programma	descrizione	esercizio
€ 401.735,74	5403 [109/2]	2.02.01.09	04.02	MANUTENZIONE STR. SCUOLA MEDIA DON. A MORETTO SPAZI ESTERNI- FIN. AVANZO NON VINCOLATO	2025

3. che il Comune di Malcesine provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal sub-appaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento, formulate dall'impresa VALLECOS SNC di Leonardi Claudio & C. ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e sub-appaltatrice, nel rispetto del regime fiscale "**reverse charge**" di cui all'art. 17 del D.p.r. n. 633/1972;
4. che i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorreranno solo con la citata impresa appaltatrice, anche a seguito del pagamento diretto del sub-appaltatore;
5. che tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento *ex lege* tra l'appaltatore e la S.A., a favore dell'impresa sub-appaltatrice;
6. di esprimere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per l'adozione del presente provvedimento, attestando il rispetto dell'art. 9, comma 1, lett. a), sub. 2 del dl 78/2009 e s.m.i.;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile della Posizione Organizzativa "Contabile e Servizi Interni", affinché provveda per quanto di competenza.

Allegati:

c.s.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto ed esprimendo contestualmente parere di regolarità tecnica:

SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO - RIORDINO, RIDEFINIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ELETTRIO M2 S.R.L.

SottoSubimpegno

Descrizione Impegno: SUBAPPALTO DITTA ELETTRIO M2 opere da elettricista riconducibili alla cat. OS30 OPERA SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO - RIORDINO, RIDEFINIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO.

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE STR. SCUOLA MEDIA DON. A MORETTO SPAZI ESTERNI- FIN. AVANZO NON VINCOLATO

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.001	4.2	5403		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
109	€ 0,00	2	€ 19.508,48	2.1	€ 0,00

Creditore

Denominazione: ELETTRIO M2 S.R.L. - **Progressivo Fornitore:** 60382

Codice Fiscale: 02098460229 - **P.Iva:** 02098460229

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Caliarì Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE il visto Favorevole ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

SottoSubimpegno

Descrizione Impegno: SUBAPPALTO DITTA ELETTRIO M2 opere da elettricista riconducibili alla cat. OS30 OPERA SCUOLA MEDIA DON A. MORETTO - RIORDINO, RIDEFINIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO.

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE STR. SCUOLA MEDIA DON. A MORETTO SPAZI ESTERNI- FIN. AVANZO NON VINCOLATO

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.001	4.2	5403		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno

109	€ 0,00	2	€ 19.508,48	2.1	€ 0,00
-----	--------	---	-------------	-----	--------

Creditore

Denominazione: ELETTRO M2 S.R.L. - Progressivo Fornitore: 60382 Codice Fiscale: 02098460229 - P.Iva: 02098460229

Note:

Malcesine, 16/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale

MARCA
DA
BOLLO
DA 16,00-
EURO

Spett.le
AL COMUNE DI MALCESINE
p.zza Statuto, 1
37018 Malcesine (VR)

OGGETTO: Scuola Media Don A. Moretto – Riordino, ridefinizione e riqualificazione aree
circostanti il fabbricato CUP: H22B23001180004 CIG: B064EC80EB

Il sottoscritto Leonardi Claudio, nato a Riva del Garda il 24/02/1979, residente a Ledro in via Santa Lucia, 11, in qualità di Legale rappresentante della ditta Vallecòs snc di Leonardi Claudio & C con sede a Ledro in via Santa Lucia, 11, codice fiscale e partita IVA 01799900228, assuntrice dei lavori in oggetto, con riferimento a quanto stabilito in materia di subappalto dalla vigente normativa,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023,
conformemente alla dichiarazione resa in sede di offerta,

a codesta rispettabile Amministrazione appaltante il rilascio dell'autorizzazione di propria competenza riguardante l'affidamento in subappalto dei seguenti lavori:

- Opere da elettricista – per euro 19.508,48 alla ditta Elettro M2 srl con sede a Ledro (TN) in Via Santa Lucia, 16

DICHIARA

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci

- che l'importo presunto dei lavori ammonta ad euro 19.508,48 (IVA esclusa); oneri di sicurezza a carico della ditta appaltatrice.
- che la ditta affidataria del subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento al n. 02098460229
- che il subappaltatore è in possesso, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

- che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. tra la scrivente impresa richiedente e la ditta Elettro M2 Srl
- di avere eseguito la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- di avere eseguito la verifica circa la sussistenza in capo al subappaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023

Allo scopo si allega la seguente documentazione:

1. contratto di subappalto in originale o in copia autentica, con allegato elenco prezzi offerti dalla ditta subappaltatrice, **con indicati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva;**
2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta affidataria del subappalto, in originale o in copia autenticata di data non anteriore ad un anno rispetto alla data della presente richiesta;
3. dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.*;
4. dichiarazione che non sussiste nei confronti dell'affidatario del subappalto alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136);
5. durc in corso di validità della ditta subappaltatrice;
6. piano operativo di sicurezza.

Distinti saluti.

1. Ledro, 27/12/2024



VALLE LEDRO COSTRUZIONI

CONTRATTO DI SUB-APPALTO

Art. 1 Definizione:

Tra l' Impresa VALLECOS s.n.c. di Leonardi Claudio & C. con sede legale in Ledro (TN), via Santa Lucia, 11 p.iva 01799900228, (in appresso Impresa subappaltante) e la ditta Elettro M2 Srl con sede legale in Ledro (TN) Via Santa Lucia, 16 p.iva 02098460229, (in appresso denominata ditta subappaltatrice), si stipula e conviene quanto segue:

Art. 2 Premesse:

- a) che l' Impresa, in forza di contratto n. 1205/2024 di data 28/05/2024, assumeva per conto della Comune di Malcesine l'esecuzione dei lavori di Scuola Media Don A. Moretto – Riordino, ridefinizione e riqualificazione aree circostanti il fabbricato CUP: H22B23001180004 CIG: B064EC80EB che l'Impresa è giunta nella determinazione di affidare in subappalto l'esecuzione delle opere come qui di seguito specificate: Opere da elettricista
- b) Che il Subappaltatore specializzato nell' esecuzione dei suddetti lavori, iscritto alla C.C.I.A.A. di Trento con il numero 00687480228; ed è intestatario delle seguenti posizioni assicurative: INAIL di Trento n. 007131525/21 INPS di Trento n.8305084824 Risulta inoltre che lo stesso dispone di capitali, capacità tecniche, meccaniche ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.
- c) che il Subappaltatore si obblighi a fornire all' Impresa tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione presente al contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 della Legge 13.09.1982 n° 646 e successive modificazioni.
- d) che l'efficacia del presente contratto è subordinato dell' autorizzazione prevista dall' art. 21 della Legge 646/82, comportando il diniego dell' autorizzazione, la risoluzione di diritto del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsivoglia danno, eccezione fatta per l' ipotesi di colpa o dolo da parte di uno dei contraenti.

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it



VALLE LEDRO COSTRUZIONI

- e) Che l'Impresa resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente del Subappaltatore, salvo quanto "in fra" previsto.
- f) Che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della legge 23.10.1960 n. 1369, della Legge 20.10.1970 n. 300, della legge 13.09.1982, n. 646 e successive modificazioni, e della disciplina in atto, quale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti delle Imprese edili ed affini.

Art. 3 Oggetto del contratto:

L' Impresa affida al Subappaltatore, che dichiara di assumerla, l'esecuzione delle Opere da elettricista e specificato all' art. 2, lett. a) del presente contratto ed al successivo elenco prezzi unitari

Art. 4 Importo presunto del subappalto:

Il lavoro viene appaltato a misura ed il relativo importo globale è concordemente previsto in € 19.508,48= (diconsi diciannovemilacinquecentotto,48 euro). Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione né la reciproca obbligazione delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto.

Art. 5 Voci computo metrico:

Voce 75 Motorizzazione cancello carrabile scorrevole cad 2,00x€2.200,00=€ 4.400,00

Voce 87 Faretto da incasso a parete cad 23,00 x € 142,00 = € 3.266,00

Voce 88 Faretto proiettore a picchetto cad 17,00 x € 120,00 = € 2.040,00

Voce 89 Faretto proiettore a parete cad 9,00 x € 203,00 = € 1.827,00

Voce 90 Faretto plafoniera a soffitto cad 7,00 x € 181,00 = € 1.267,00

Voce 98 Montaggio corpi illuminanti cad 1,00 x € 1.858,48 = € 1.858,48

Voce 99 Videocitofono posto interno cad 1,00 x € 580,00 = € 580,00

Voce 100 Videocitofono posto alimentatore e derivazione di piano cad 1,00 x € 1.820,00 = € 1.820,00

Voce 101 Videocitofono posto esterno cad 1,00 x € 950,00 = € 950,00

Voce 102 Modifica impianto elettrico esistente cad 1,00 x € 1.500,00 = € 1.500,00

Art. 6 Pagamenti:**COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.**

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

VALLECOS

VALLE LEDRO COSTRUZIONI

Con riferimento all'articolo 139 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. la stazione appaltante effettuerà il pagamento diretto al subappaltatore a norma dell'articolo citato.

Art. 7 Revisione prezzi:

Con riferimento alla normativa statale vigente per la revisione prezzi, il Subappaltatore dichiara di ritenere stipulato a suo carico tutti indistintamente i prezzi esposti nell'elenco per cui rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento alla loro entità, eccezione qualsiasi o pretesa alcuna di revisione dei prezzi ovvero aumento per qualsivoglia titolo o causale, e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 8 Rapporti esecutivi tra impresa e Subappaltatore:

L'Impresa dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate all'Amministratore unico e Direttore Tecnico della Impresa stessa nella persona del sig. Leonardi Claudio

L'impresa dichiara altresì che la Direzione dei Lavori è affidata al Comune di Malcesine e che la direzione del cantiere è affidata al sig. Leonardi Claudio

E' in facoltà dell'Impresa di sostituire le persone sopra indicate senza che il Subappaltatore possa sollevare eccezioni.

Art. 9 Tempi di esecuzione:

I lavori dovranno iniziare al momento della consegna da parte dell'Impresa ed essere ultimati nei tempi prestabiliti con l'Impresa appaltante. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini prestabiliti, sempre che il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo nella contabilità definita una penalità di euro 100,00 (diconsi euro cento/00), salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore.

Art. 10 Sospensione dei lavori:

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed accezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche nelle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, ed anche per esigenza di priorità ovvero

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

VALLECOS

VALLE LEDRO COSTRUZIONI

coordinamento del lavoro di terza Impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto del Subappaltatore ad un' eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l' ultimazione dei lavori.

Art. 11 *Oneri a carico del Subappaltatore:*

Fermo restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d' opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l' opera compiuta alle condizioni pattuite, e secondo le migliori regole dell' arte, il Subappaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell' opera.

Il Subappaltatore dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti, dovrà inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l' esecuzione dei lavori. Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l' opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il Subappaltatore assume infine, espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l' Impresa ai sensi e per gli effetti della Legge 13.09.1982 n. 646 art. 21 e successive modificazioni – di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto sociale di iscrizione alla CCIAA di Trento nonché delle cause ostative eventualmente insorte dagli art. 10 e 10 ter della Legge 31 maggio 1955 n. 575.
- b) Applicare, nei confronti dei dipendenti da essi adibiti alla lavorazione da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti INPS ed INAIL a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli statuti e regolamenti dei due organismi anzidetti.
- c) Di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa, con la firma del presente atto, la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto collettivo nazionale in vigore.

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

VALLECOS

VALLE LEDRO COSTRUZIONI

- d) Di provvedere all' assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali e di adempire a tutte le altre incombenze di legge.
- e) A richiesta dell' Impresa ovvero del committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge contrattuali.
- f) Tutte le prestazioni affidate al Subappaltatore dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto integrale delle norme vigenti, utilizzando personale qualificato, strumenti tarati, attrezzature marcate CE e, ove previsto, materiali conformi alla direttiva 89/106/CEE (marcatura CE dei prodotti da costruzione). Il Subappaltatore inoltre, relativamente alle proprie fasi lavorative, dovrà eseguire specifici controlli, come previsto da un Sistema di Gestione ISO 9001, e riferirne l'esito a Vallecossnc.

Art. 12 *Obbligo di rilascio del cantiere:*

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell' Impresa ai sensi art. 15 del presente contratto, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenza controversia fra le parti il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d' urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell' area ove debba svolgersi l' attività inerente al presente subappalto.

Art. 13 *Danni:*

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite, fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sul Subappaltatore solo se dipendono da cause ad esso imputabile, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di provvedere ad usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Art. 14 *Risoluzione del contratto:*

E' facoltà dell' Impresa di risolvere il contratto:

- a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it



VALLECOS

VALLE LEDRO COSTRUZIONI

- b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa al buona riuscita dell'opera;
- c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospendano o ritardino l'esecuzione delle opere;
- d) qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Impresa dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sarà facoltà dell'Impresa, ed a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari del subappaltatore, nonché le sue attrezzature di cantiere.

Art. 15 Corresponsabilità del Subappaltatore:

L'impresa, poiché risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato del Subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.

Art. 16 Arbitrato:

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti sarà decisa da un arbitro unico amichevole compositore, indicato nelle due parti. L'arbitrato sarà esperito secondo equità, senza formalità di procedura ed il loro non sarà impugnabile. L'arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le sue spese ed onorari.

Art. 17 Norma di rinvio:

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme degli art. 1655 e segg. Del Codice Civile e le altre norme di Legge.

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.it – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it



VALLECOS

VALLE LEDRO COSTRUZIONI

Le parti richiamano inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti nazionali e territoriali.

Art. 18 Imposta sul Valore Aggiunto:

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetto al reverse charge ex art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 la quale esente iva

Art. 19 Registrazione in caso d'uso:

Trattandosi di rapporti economici posti in essere tra imprenditori nell'esercizio dell'Impresa e quindi, soggetti ad I.V.A., si rende dovuta l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 634 dd. 26.10.1972 e la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) secondo comma del citato D.P.R. n. 634 dd. 26.10.1972.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari:

Ciascuno delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n 136. il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo.

Art. 21 Forma delle modifiche:

Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contratti.

Il presente contratto viene letto 02/07/2024, approvato e sottoscritto

L' Impresa Subappaltante:

La ditta Subappaltatrice:

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

CONTRATTO DI SUB-APPALTO

Art. 1 Definizione:

Tra l' Impresa VALLECOS s.n.c. di Leonardi Claudio & C. con sede legale in Ledro (TN), via Santa Lucia, 11 p.iva 01799900228, (in appresso Impresa subappaltante) e la ditta Elettro M2 Srl con sede legale in Ledro (TN) Via Santa Lucia, 16 p.iva 02098460229, (in appresso denominata ditta subappaltatrice), si stipula e conviene quanto segue:

Art. 2 Premesse:

- a) che l' Impresa, in forza di contratto n. 1205/2024 di data 28/05/2024, assumeva per conto della Comune di Malcesine l'esecuzione dei lavori di Scuola Media Don A. Moretto – Riordino, ridefinizione e riqualificazione aree circostanti il fabbricato CUP: H22B23001180004 CIG: B064EC80EB che l'Impresa è giunta nella determinazione di affidare in subappalto l'esecuzione delle opere come qui di seguito specificate: Opere da elettricista
- b) Che il Subappaltatore specializzato nell' esecuzione dei suddetti lavori, iscritto alla C.C.I.A.A. di Trento con il numero 00687480228; ed è intestatario delle seguenti posizioni assicurative: INAIL di Trento n. 007131525/21 INPS di Trento n.8305084824 Risulta inoltre che lo stesso dispone di capitali, capacità tecniche, meccaniche ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.
- c) che il Subappaltatore si obblighi a fornire all' Impresa tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione presente al contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 della Legge 13.09.1982 n° 646 e successive modificazioni.
- d) che l'efficacia del presente contratto è subordinato dell' autorizzazione prevista dall' art. 21 della Legge 646/82, comportando il diniego dell' autorizzazione, la risoluzione di diritto del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsivoglia danno, eccezione fatta per l' ipotesi di colpa o dolo da parte di uno dei contraenti.

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

- e) Che l'Impresa resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente del Subappaltatore, salvo quanto "in fra" previsto.
- f) Che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della legge 23.10.1960 n. 1369, della Legge 20.10.1970 n. 300, della legge 13.09.1982, n. 646 e successive modificazioni, e della disciplina in atto, quale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti delle Imprese edili ed affini.

Art. 3 Oggetto del contratto:

L' Impresa affida al Subappaltatore, che dichiara di assumerla, l'esecuzione delle Opere da elettricista e specificato all' art. 2, lett. a) del presente contratto ed al successivo elenco prezzi unitari

Art. 4 Importo presunto del subappalto:

Il lavoro viene appaltato a misura ed il relativo importo globale è concordemente previsto in € 19.508,48= (diconsi diciannovemilacinquecentotto,48 euro). Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione né la reciproca obbligazione delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto.

Art. 5 Voci computo metrico:

Voce 75 Motorizzazione cancello carrabile scorrevole cad 2,00x€2.200,00=€ 4.400,00

Voce 87 Faretto da incasso a parete cad 23,00 x € 142,00 = € 3.266,00

Voce 88 Faretto proiettore a picchetto cad 17,00 x € 120,00 = € 2.040,00

Voce 89 Faretto proiettore a parete cad 9,00 x € 203,00 = € 1.827,00

Voce 90 Faretto plafoniera a soffitto cad 7,00 x € 181,00 = € 1.267,00

Voce 98 Montaggio corpi illuminanti cad 1,00 x € 1.858,48 = € 1.858,48

Voce 99 Videocitofono posto interno cad 1,00 x € 580,00 = € 580,00

Voce 100 Videocitofono posto alimentatore e derivazione di piano cad 1,00 x € 1.820,00 = € 1.820,00

Voce 101 Videocitofono posto esterno cad 1,00 x € 950,00 = € 950,00

Voce 102 Modifica impianto elettrico esistente cad 1,00 x € 1.500,00 = € 1.500,00

Art. 6 Pagamenti:

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecoss.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

Con riferimento all'articolo 139 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. la stazione appaltante effettuerà il pagamento diretto al subappaltatore a norma dell'articolo citato.

Art. 7 *Revisione prezzi:*

Con riferimento alla normativa statale vigente per la revisione prezzi, il Subappaltatore dichiara di ritenere stipulato a suo carico tutti indistintamente i prezzi esposti nell'elenco per cui rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento alla loro entità, eccezione qualsiasi o pretesa alcuna di revisione dei prezzi ovvero aumento per qualsivoglia titolo o causale, e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 8 *Rapporti esecutivi tra impresa e Subappaltatore:*

L'Impresa dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate all'Amministratore unico e Direttore Tecnico della Impresa stessa nella persona del sig. Leonardi Claudio

L'impresa dichiara altresì che la Direzione dei Lavori è affidata al Comune di Malcesine e che la direzione del cantiere è affidata al sig. Leonardi Claudio

E' in facoltà dell'Impresa di sostituire le persone sopra indicate senza che il Subappaltatore possa sollevare eccezioni.

Art. 9 *Tempi di esecuzione:*

I lavori dovranno iniziare al momento della consegna da parte dell'Impresa ed essere ultimati nei tempi prestabiliti con l'Impresa appaltante. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini prestabiliti, sempre che il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo nella contabilità definita una penalità di euro 100,00 (diconsi euro cento/00), salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore.

Art. 10 *Sospensione dei lavori:*

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed accezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche nelle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, ed anche per esigenza di priorità ovvero

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecossnc.it – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

coordinamento del lavoro di terza Impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto del Subappaltatore ad un' eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l' ultimazione dei lavori.

Art. 11 *Oneri a carico del Subappaltatore:*

Fermo restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d' opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare l' opera compiuta alle condizioni pattuite, e secondo le migliori regole dell' arte, il Subappaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell' opera.

Il Subappaltatore dovrà ancora disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti, dovrà inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l' esecuzione dei lavori. Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l' opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il Subappaltatore assume infine, espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l' Impresa ai sensi e per gli effetti della Legge 13.09.1982 n. 646 art. 21 e successive modificazioni – di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto sociale di iscrizione alla CCIAA di Trento nonché delle cause ostative eventualmente insorte dagli art. 10 e 10 ter della Legge 31 maggio 1955 n. 575.
- b) Applicare, nei confronti dei dipendenti da essi adibiti alla lavorazione da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti INPS ed INAIL a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli statuti e regolamenti dei due organismi anzidetti.
- c) Di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa, con la firma del presente atto, la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto collettivo nazionale in vigore.

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecoss.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

- d) Di provvedere all' assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali e di adempire a tutte le altre incombenze di legge.
- e) A richiesta dell' Impresa ovvero del committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge contrattuali.
- f) Tutte le prestazioni affidate al Subappaltatore dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto integrale delle norme vigenti, utilizzando personale qualificato, strumenti tarati, attrezzature marcate CE e, ove previsto, materiali conformi alla direttiva 89/106/CEE (marcatura CE dei prodotti da costruzione). Il Subappaltatore inoltre, relativamente alle proprie fasi lavorative, dovrà eseguire specifici controlli, come previsto da un Sistema di Gestione ISO 9001, e riferirne l'esito a Vallecoss snc.

Art. 12 *Obbligo di rilascio del cantiere:*

Sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell' Impresa ai sensi art. 15 del presente contratto, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenza controversia fra le parti il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d' urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell' area ove debba svolgersi l' attività inerente al presente subappalto.

Art. 13 *Danni:*

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite, fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sul Subappaltatore solo se dipendono da cause ad esso imputabile, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di provvedere ad usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Art. 14 *Risoluzione del contratto:*

E' facoltà dell' Impresa di risolvere il contratto:

- a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecoss.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

- b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa al buona riuscita dell'opera;
- c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospendano o ritardino l'esecuzione delle opere;
- d) qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Impresa dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sarà facoltà dell'Impresa, ed a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari del subappaltatore, nonché le sue attrezzature di cantiere.

Art. 15 *Corresponsabilità del Subappaltatore:*

L'impresa, poiché risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato del Subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad esso imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Committente principale.

Art. 16 *Arbitrato:*

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti sarà decisa da un arbitro unico amichevole compositore, indicato nelle due parti. L'arbitrato sarà esperito secondo equità, senza formalità di procedura ed il loro non sarà impugnabile. L'arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le sue spese ed onorari.

Art. 17 *Norma di rinvio:*

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme degli art. 1655 e segg. Del Codice Civile e le altre norme di Legge.

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecoss.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it

Le parti richiamano inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti nazionali e territoriali.

Art. 18 *Imposta sul Valore Aggiunto:*

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetto al reverse charge ex art. 17 comma 6 DPR n. 633/72 la quale esente iva

Art. 19 *Registrazione in caso d'uso:*

Trattandosi di rapporti economici posti in essere tra imprenditori nell'esercizio dell'Impresa e quindi, soggetti ad I.V.A., si rende dovuta l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 634 dd. 26.10.1972 e la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) secondo comma del citato D.P.R. n. 634 dd. 26.10.1972.

Art. 20 *Tracciabilità dei flussi finanziari:*

Ciascuno delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n 136. il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo.

Art. 21 *Forma delle modifiche:*

Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contratti.

Il presente contratto viene letto 02/07/2024, approvato e sottoscritto

L' Impresa Subappaltante:

La ditta Subappaltatrice:

COSTRUZIONI EDILI VALLECOS Snc di Leonardi Claudio & C.

Via Santa Lucia, 11 – 38067 Ledro (TN) p. iva 01799900228

Tel-Fax. 0464.594031 - Cell. ufficio 3471677814 - Cell. titolare 3406671293

e-mail info@vallecoss.eu – posta certificata 08804.vallecossnc.TN00@infopec.cassaedile.it